

Nota Operativa gestione dello stato di disoccupazione

Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di definire regole uniformi per la gestione dello stato di disoccupazione al fine di chiarire alcuni profili interpretativi e gestionali relativi agli eventi che incidono su di esso, a partire dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Di seguito sono descritte le modalità per il rilascio della DID e le fasi successive per raccogliere e integrare le informazioni necessarie per il calcolo dell'indice di profilazione e per la successiva stipula del patto di servizio.

Nel quadro normativo delineato il sistema centrale rileva le informazioni automatizzate derivanti dalla cooperazione applicativa, mentre alle Regioni/P.A. spettano gli interventi derivanti da condizioni, fatti ed eventi non ricavabili dal patrimonio informativo presente sul sistema informativo unitario di cui all'art. 13 d.lgs. n. 150/2015 (di seguito SIU).

La definizione di regole uniformi, con particolare riferimento agli eventi legati al flusso delle Comunicazioni Obbligatorie (di seguito COB) che incidono sullo stato di disoccupazione, consente la gestione coordinata e sinergica tra ANPAL e Regioni/P.A. dello stato di disoccupazione degli utenti, attraverso il SIU, nonché una cooperazione applicativa efficace tra il sistema centrale e i sistemi regionali. Al tal fine è fondamentale avere le DID per ogni utente aggiornate e in linea con le regole di seguito indicate.

1 Modalità di rilascio della DID

L'art. 19 d.lgs. n. 150/2015 prevede che il disoccupato sia il soggetto privo di impiego che dichiara, in forma telematica al SIU, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (di seguito CPI).

Come premesso, lo stato di disoccupazione inizia con la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) che può essere presentata:

- dai soggetti non richiedenti misure di sostegno al reddito *ex art.* 19 d.lgs. n. 150/2015;
- dai soggetti richiedenti misure di sostegno al reddito *ex art.* 21 d.lgs. n. 150/2015.

La DID può essere effettuata:

- a) tramite il portale INPS, con la presentazione della domanda di NASpI/DIS-COLL (mediante Patronato o direttamente dall'utente);
- b) tramite il portale ANPAL (mediante la modalità intermediata dal CPI o dal Patronato o direttamente dall'utente);
- c) tramite il sistema informativo regionale (mediante la modalità on-line o tramite CPI).

L'art. 20 d.lgs. n. 150/2015 prevede che allo *“scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma, 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato”*. In attuazione di tale norma, di seguito sono descritte le diverse modalità per il rilascio della DID e le fasi successive, per raccogliere e integrare le informazioni necessarie per il calcolo dell'indice di profilazione e per la successiva stipula del patto di servizio.

Sul punto, l'art. 4 del d.m. n. 4/2018 stabilisce che il disoccupato è tenuto a presentarsi al CPI spontaneamente entro 15 o 30 giorni (a seconda che sia o meno percettore di una misura di sostegno al reddito). In caso di mancata presentazione l'utente è convocata *“entro il novantesimo giorno di disoccupazione”*.

1.1 DID effettuata tramite domanda di NASpI o DIS-COLL

1.1.1 La raccolta dati per profiling

Ai sensi dell'art. 21, co. 1, d.lgs. n. 150/2015, la domanda di NASpI/DIS-COLL presentata dall'utente tramite il portale INPS equivale a DID ed sufficiente per la procedura INPS ai fini (la DID assume lo stato di “P” - inserita).

Al fine di garantire un'assistenza personalizzata all'utente, la DID deve contenere le informazioni per il calcolo dell'indice di profilazione. La

domanda di NASpI/DIS-COLL non contiene tali informazioni e pertanto l'utente è tenuto a completare la DID scegliendo tra le seguenti modalità:

- accedere direttamente al portale ANPAL ed effettuare la procedura telematica di rilascio della DID;
- accedere per il tramite del patronato (ove convenzionato con ANPAL) al portale ANPAL ed effettuare la procedura telematica di rilascio della DID;
- recarsi al CPI.

Allo scopo di stimolare il completamento della DID, in seguito alla ricezione in cooperazione applicativa di una domanda di NASpI/DIS-COLL, effettuata tramite la procedura telematica INPS, il SIU verifica che non sia attiva, per il medesimo soggetto, una DID completa preesistente (N00) ed in tal caso invia in automatico una comunicazione via email o sms all'utente con la richiesta di completare la DID e l'inserimento delle informazioni per il calcolo dell'indice di profilazione. Qualora, invece, riscontri la presenza di una DID completa preesistente (N00), non invia comunicazioni e si attiva la procedura di cui al punto 1.5.

1.1.1.1 Completamento DID tramite portale ANPAL direttamente dall'utente

In seguito alla presentazione della domanda di NASpI/DIS-COLL, effettuata tramite la procedura telematica INPS, il SIU riceve in cooperazione applicativa da INPS il flusso dati e l'utente effettua l'inserimento delle informazioni per la DID e il calcolo dell'indice di profilazione direttamente, accedendo alla procedura DIDonline su portale ANPAL.

1.1.1.2 DID tramite il patronato convenzionato con ANPAL

In seguito alla presentazione della domanda di NASpI/DIS-COLL, l'utente si reca presso uno dei patronati convenzionati con ANPAL per l'inserimento della DID e la raccolta delle informazioni per il calcolo dell'indice di profilazione, con il supporto dell'operatore che, in quanto soggetto qualificato, opera quale intermediario attraverso la procedura DIDonline intermediata (accessibile sul Portale ANPAL dalla scrivania operatori nell'area Servizi ANPAL).

1.1.1.3 DID tramite Cpl

In seguito alla presentazione della domanda di NASpI/DIS-COLL, l'utente si reca al CPI per effettuare, con il supporto dell'operatore, la procedura di profilazione, il completamento della DID e la stipula del patto di servizio. L'operatore del CPI può operare, alternativamente, accedendo alla procedura telematica DIDonline intermediata (accessibile sul Portale ANPAL dalla scrivania operatori nell'area Servizi ANPAL) o direttamente sul sistema informativo regionale, che invia i dati in cooperazione applicativa al SIU.

1.1.2 Conferma della DID

Il disoccupato, beneficiario di forme di sostegno al reddito, si reca al CPI entro 15 giorni o, in subordine, è convocato dallo stesso ufficio entro 90 giorni dalla domanda di NASpI/DIS-COLL, per la conferma dello stato di disoccupazione (la DID passa in stato "C" – Convalidata), la profilazione e la stipula del patto di servizio.

Il CPI provvede alla convocazione con ogni atto avente valore equivalente alla notificazione per mezzo posta (art. 3 *bis* e 48 d.lgs. n. 82/2005, con preferenza per la posta elettronica certificata ove disponibile).

La conferma della DID non costituisce stipula del patto di servizio e non va mappato sulla scheda 6 della SAP come politica A02. È tuttavia auspicabile che nella medesima occasione sia effettuata la profilazione qualitativa e la conseguente stipula del patto di servizio.

1.1.3 Data di decorrenza dello stato di disoccupazione

In tutte queste ipotesi, la data di inserimento della DID coincide con la data di presentazione della domanda NASpI/DIS-COLL; la DID è considerata confermata e completa con l'inserimento delle informazioni per il calcolo dell'indice di profilazione. In presenza di una DID completa l'utente può stipulare con il CPI il patto di servizio ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 150/2015.

Anche nelle more della convalida la persona interessata è a tutti gli effetti considerata in stato di disoccupazione.

1.2 DID effettuata tramite portale ANPAL

1.2.1 Rilascio della DID dal cittadino sul Portale ANPAL (DIDonline)

L'utente può dichiarare, tramite il Portale ANPAL, la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Nell'ambito della procedura di rilascio della DID è previsto l'inserimento delle informazioni necessarie per il calcolo dell'indice di profilazione. La DID effettuata con tale modalità è completa e non richiede una procedura per l'integrazione delle informazioni per il calcolo dell'indice di profilazione.

1.2.2 Rilascio DID con il supporto del patronato (DIDonline intermediata)

La procedura di rilascio della DID e della profilazione può essere effettuata dall'utente con il supporto di un operatore del patronato convenzionato con ANPAL. A tal fine, l'operatore accede alla procedura DIDonline intermediata sul Portale ANPAL ed effettua le operazioni di inserimento DID e profilazione dell'utente, una volta acquisita formale delega o mandato dall'interessato.

1.2.3 Conferma

L'utente è tenuto a recarsi presso il CPI entro 30 giorni o, in subordine, viene convocato dallo stesso ufficio entro 90 giorni per la conferma dello stato di disoccupazione (la DID passa in stato "C" – Convalidata) e la stipula del patto di servizio, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 150/2015. Il termine decorre dalla data di presentazione della DID.

Il CPI provvede alla convocazione con ogni atto avente valore equivalente alla notificazione per mezzo posta (art. 3 *bis* e 48 d.lgs. n. 82/2005, con preferenza per la posta elettronica certificata ove disponibile).

La conferma della DID non costituisce stipula del patto di servizio e non va mappato sulla scheda 6 della SAP come politica A02. È tuttavia auspicabile che nella medesima occasione sia effettuata la profilazione qualitativa e la conseguente stipula del patto di servizio.

1.3 DID effettuata presso i CPI

Il rilascio della DID può essere effettuato dall'utente recandosi presso un CPI. L'operatore del CPI può effettuare la procedura:

- a) direttamente sul sistema informativo regionale;

- b) accedendo alla procedura DIDonline intermediata sul Portale ANPAL (dalla scrivania operatori, accessibile nell'Area Servizi ANPAL).

In tale sede, l'utente effettua anche la procedura per la determinazione dell'indice di profilazione. In seguito, l'operatore del CPI conferma lo stato di disoccupazione dell'utente e stipula con quest'ultimo il patto di servizio.

1.4 Conferma della DID e Patto di servizio

Si precisa che la conferma dello stato di disoccupazione non coincide con la stipula del patto di servizio, nel senso che le due attività possono essere compiute anche in momenti diversi. Il codice A02 mappata nella sezione 6 della SAP può determinare, quindi, la stipula di un patto di servizio e più aggiornamenti successivi dello stesso.

1.5 Compresenza di DID da NASpI e DID non da NASpI

Nel caso in cui vi sia la compresenza di una domanda di NASpI/DIS-COLL e di una DID, il termine di decorrenza dello stato di disoccupazione è quello dell'evento antecedente.

Ciò avviene in tutti i casi, come si può desumere dall'elenco esemplificativo sotto riportato:

- a) domanda di NASpI/DIS-COLL rilasciata antecedentemente alla presentazione della DID: il termine di decorrenza dello stato di disoccupazione è quello della presentazione della domanda di NASpI/DIS-COLL;
- b) presenza di una DID antecedente alla domanda di NASpI/DIS-COLL, ma rilasciata in seguito a una COB di cessazione del rapporto di lavoro: il termine di decorrenza dello stato di disoccupazione corrisponde alla data della DID;
- c) presenza di una DID sospesa, per l'effettuazione di uno o più rapporti di lavoro di durata fino a sei mesi, e antecedente alla domanda di NASpI/DIS-COLL. Il termine di decorrenza dello stato di disoccupazione corrisponde alla data della DID sospesa. (a titolo esemplificativo, può avvenire che un disoccupato abbia rilasciato la DID e che successivamente abbia stipulato un contratto di lavoro di durata fino a 6 mesi, tale da determinare la sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 150/2015 e la maturazione dei requisiti ai fini della domanda di NASpI. Nel

momento in cui cessa il rapporto di lavoro, cessa la sospensione della DID e l'utente rientra di nuovo nello stato di disoccupazione che è iniziato con la presentazione della DID e non con la successiva domanda di Naspi).

2 Eventi connessi alla DID e le regole di calcolo dello stato di disoccupazione

2.1 Eventi derivanti dai rapporti di lavoro e ricavabili dalle COB

In presenza di una DID attiva ossia in costanza dello stato di disoccupazione e della contemporanea attivazione di un contratto di lavoro rilevato attraverso il sistema delle COB si possono verificare le seguenti ipotesi:

- a) l'attivazione di un rapporto di lavoro di durata fino a 6 mesi che sospende lo stato di disoccupazione;
- b) l'attivazione di un rapporto di lavoro di durata pari o superiore a 6 mesi che sospende lo stato di disoccupazione (DID passa in stato "S" - sospeso) fino alla sua decadenza che si verifica al superamento di tale termine (DID passa in stato "R" - revoca);
- c) l'attivazione di un rapporto di lavoro di durata fino a 6 mesi e successiva proroga fino a superare il periodo complessivo di 6 mesi (senza soluzione di continuità: si opera come nel caso b);

2.2 Sospensione dello stato di disoccupazione (sospensione della DID)

Al disoccupato che ha rilasciato la DID e che stipula un contratto di lavoro a termine, con durata fino a sei mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso a prescindere dall'ammontare del reddito; lo stesso avviene quando il disoccupato stipula un contratto di lavoro subordinato a termine con durata superiore ai 6 mesi o a tempo indeterminato che si interrompe prima dei 6 mesi.

Pertanto, in presenza di una DID attiva e di una successiva COB di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, il sistema sospende automaticamente lo stato di disoccupazione per la durata massima di sei mesi.

In presenza di una COB di cessazione del rapporto di lavoro entro i sei mesi, ad esempio entro 4 mesi, la sospensione terminerà dopo i quattro mesi e la durata di disoccupazione ricomincerà a decorrere da tale termine.

2.3 Decadenza dallo stato di disoccupazione (revoca della DID)

In presenza di un contratto di lavoro subordinato con una durata superiore a sei mesi, al termine del quale non viene inviata nessuna comunicazione di cessazione, oppure interviene una COB di cessazione con data conclusione del contratto successiva a sei mesi, si ha la decadenza dallo stato di disoccupazione (DID passa in stato “R” - revoca). La decadenza dello stato di disoccupazione avviene anche nell’ipotesi in cui un contratto a tempo determinato con durata inizialmente inferiore ai 6 mesi viene successivamente prorogato, superando il termine di 6 mesi di durata complessiva del contratto

2.4 Calcolo anzianità di disoccupazione e mesi di sospensione

L’anzianità di disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fini del computo dei 6 mesi per l’applicazione dell’istituto della sospensione dello stato di disoccupazione, un mese equivale a 30 giorni e, pertanto, al superamento dei 180 giorni, il disoccupato decade dallo stato di disoccupazione (DID passa in stato “R”).

Ai fini del compunto dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.

Ai fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro). Pertanto, a titolo esemplificativo un disoccupato che rilascia la DID il 1.2.2018 e che successivamente ha un COB di inizio rapporto di lavoro di lavoro subordinato il 1.4.2018 e una COB di fine rapporto il 31.5.2018. Al 7.7.2018 avrà 96 giorni di anzianità di disoccupazione.

3 Eventi inseriti dal CPI: conseguenze sullo stato di disoccupazione

La presenza di eventi che non siano rilevati in automatico dal SIU, a seguito dell'incrocio con il sistema delle COB, possono essere comunicati dall'utente all'operatore CPI o conosciuti da quest'ultimo in seguito ad un'attività di controllo e determinare una variazione sullo stato di disoccupazione. In particolare:

- 1) in presenza di una mancata COB del datore di lavoro al termine del contratto di lavoro, l'utente può presentare all'operatore del CPI una dichiarazione in cui attesta di non svolgere più alcuna attività lavorativa e può rilasciare la DID;
- 2) in presenza di una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, l'utente può comunicare e presentare la documentazione idonea al CPI al fine dell'annullamento della COB di cessazione del rapporto di lavoro e la revoca della DID (stato R);
- 3) in presenza di idonea documentazione che attesti un difformità tra quanto comunicato nella COB e la di situazione di fatto in cui l'utente si trova, quest'ultimo può richiedere al CPI la modifica dello stato di disoccupazione;
- 4) in presenza del decesso del disoccupato, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado sono tenuti a comunicare al CPI tale evento al fine della revoca della DID (stato R).